


ALLEGATO A) AL N. 70155/34013



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"UNIONE COMMERCIAINTI E ARTIGIANI DI BUSSOLENO"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1)

1) Esiste un'Associazione denominata "UNIONE COMMERCIAINTI E ARTIGIANI DI BUSSOLENO" con sede in Bussoleno (TO), via O.Gastaldi n.1 e durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (due-milacinquanta).

ARTICOLO 2)

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

ARTICOLO 3)


L'Associazione ha i seguenti scopi:

-favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio e l'artigianato nella cittadina di Bussoleno;--
-collaborare con le autorità e l'amministrazione comunale, con associazioni ed altri Enti, al fine di tutelare gli interessi di categoria degli associati e quelli generali del pubblico:

-segnalare e proporre alle autorità competenti quei provvedimenti atti a facilitare il commercio e l'artigianato anche oltre i confini comunali;

-coadiuvare le autorità competenti nella disciplina e nell'inquadramento commerciale e artigianale;

-intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri de-



legati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere commerciale, artigianale ed economico.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4)

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali beni mobili ed immobili;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative culturati ed altro;
- c) da qualsiasi altra entrata che incrementi l'attivo sociale.

ARTICOLO 5)

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto per l'approvazione degli iscritti entro il mese di giugno dell'anno successivo:

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere riportato quale patrimonio a disposizione per l'anno successivo con divieto di distribuzione anche in modo indiretto ai soci.

I SOCI

ARTICOLO 6)

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci coloro i quali siano abilitati, dalle vigenti leggi all'esercizio dell'attività commerciale, artigianale o eventuali familiari in rappresentanza degli stessi. I Soci hanno tutti gli stessi diritti di voto per l'approvazione e modifiche dello Statuto e di regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione nonché per tutto ciò che è previsto dal presente Statuto.

La delega nominativa rimarrà la stessa per tutto l'arco dei due anni di mandato.

Le Società dovranno eleggere un delegato all'interno delle stesse.

Sono soci tutti gli iscritti all'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è fatta con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo, il quale decide entro trenta giorni dal ricevimento della domanda degli interessati, motivando un eventuale rifiuto.

L'iscrizione implica, per i nuovi iscritti, l'accettazione del presente Statuto.

ARTICOLO 7)

Un associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione, con lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Non avrà, comunque, diritto alla restituzione delle quote associative.

Se si tratta di un membro del Consiglio Direttivo, il recesso è valido dal momento in cui viene eletto il sostituto dall'assemblea dei Soci.

In qualsiasi momento l'assemblea dei soci può decidere l'esclusione di un socio, se questi contravviene agli scopi associativi o risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente Statuto o arrechi danni o turbi il regolare funzionamento dell'Associazione.

In tale Assemblea, il socio inadempiente non ha diritto di voto, ma può motivare pubblicamente le proprie ragioni.


L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8)

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella località che verrà indicata nell'avviso di convocazione. La data, l'ordine del giorno ed il luogo dove si terrà l'Assemblea, sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.



L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria nel primo
semestre di ogni anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta
se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo
oppure su richiesta motivata e sottoscritta da parte di alme-
no un decimo dei soci, a norma dell'art.20 C.C., indirizzata
al Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 9)


L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla
nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio
dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
Statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o
per Statuto.

ARTICOLO 10)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che
si trovino in regola col pagamento della quota di associazio-
ne, o un eventuale delegato nell'ambito familiare o della So-
cietà.

ARTICOLO 11)

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità
delle relative deliberazioni è necessario l'intervento di
tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento
degli iscritti; non raggiungendo il quale, l'Assemblea è ri-
mandata in seconda convocazione al giorno successivo; nella
seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il



numero dei soci presenti o rappresentati.-----

La data di questa assemblea può essere fissata nello stesso
avviso di convocazione della prima.-----

A richiesta di un quinto dei presenti o rappresentati, la vo-
tazione potrà avvenire per scheda segreta.-----

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti
o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata
ad altro socio, purchè non Consigliere né revisore.-----

ARTICOLO 12)-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in
mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'As-
semblea nomina il proprio Presidente; nomina altresì un Se-
gretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regola-
rità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento al-
l'assemblea.-----

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale fir-
mato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.-----

-----CONSIGLIO DIRETTIVO-----

ARTICOLO 13)-----

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è compo-
sto da tre a dodici Consiglieri, rappresentanti di categoria,
eletti dall'Assemblea dei Soci e precisamente:-----

-Settore Artigiani

n. 2 Consiglieri-----

- Settore Alimentari (commercio) n. 2 Consiglieri--
- Settore non alimentari (commercio) n. 5 Consiglieri--
- Settore somministrazione alimenti e bevande n. 2 Consiglieri--
- Altri settori di attività autonome n. 1 Consigliere--

ARTICOLO 14)-

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.-----


Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.-----

Il Consiglio di riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'amontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. —

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal



Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio direttivo, dopo tre assenze consecutive non giustificate, decadono dall'incarico e vengono sostituiti dal Consiglio stesso. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

ARTICOLO 15)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 16)

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

In caso di assenza prolungata di questi o di grave impedimento, quanto sopra spetterà al Vice Presidente.

-----I REVISORI DEI CONTI-----
ARTICOLO 17)

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.



I Revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accettare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

-----CONTROVERSIE-----
ARTICOLO 18)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

-----SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI-----
ARTICOLO 19)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e-

sclusivamente nei confronti di altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 20)

Il presente Statuto può essere modificato a condizione che non contrasti con i principi fondamentali dell'Associazione, per quanto sopra riportato.

ARTICOLO 21) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

listo per allegato

di Carlo Motta




Borgo a Susa il 18/12/99 al n 43215¹ con L 50000

È copia conforme al suo originale composta di due fogli fogli, rilasciata da me Dott. Aldo Annese notaio in Susa. In carta libera per gli usi consentiti

Susa, li 20/12/00

